

Roma, 2 Luglio 2019

FIS19190

SM

Oggetto: Fisco. Proroga dei versamenti al 30 Settembre p.v.

Con la conversione in Legge del decreto cd crescita (Legge 58/2019, di conversione del Decreto Legge 34/2019, pubblicato sul S.O n. 26/L alla G.U 29.6.2019, n. 151), è operativo il **rinvio al 30 Settembre p.v** dei versamenti risultanti dai modelli Redditi/Irap/Iva in scadenza nell'intervallo tra il 30 Giugno e il 30 Settembre p.v, per chi esercita attività economiche soggette ai nuovi ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale che, anche per l'autotrasporto, hanno sostituito gli studi di settore a partire dal periodo d'imposta 2018).

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 64/E del 28 Giugno, con la quale ha chiarito che il rinvio (previsto all'art. 12 quinquies, commi 3 e 4 del decreto crescita) opera per le imprese dei settori in cui sono stati approvati gli ISA anche se, in concreto, detti indici non vengano applicati ricorrendo una causa di esclusione (e fermo restando, in ogni caso, l'importo limite dei ricavi ottenuti nel periodo d'imposta 2018, che non deve superare €5.164.569). Di conseguenza, beneficiano della proroga al 30 Settembre anche coloro che applicano regimi forfettari agevolati o di vantaggio (per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), o dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Inoltre, usufruiscono del rinvio anche:

- i soggetti che partecipano a società, associazioni o a imprese interessate agli ISA (collaboratori dell'impresa familiare, soci di società di persone, ecc);
- i versamenti con scadenza collegata a quella prevista per le imposte sui redditi (tra cui il diritto alla camera di commercio 2019)

Cordiali saluti.